



Alla Direzione Generale
Al Segretariato generale
Alle Direzioni Centrali
All'Ufficio di Gabinetto
All'Ufficio stampa e comunicazione
All'Avvocatura della Regione
Alla Protezione civile
Al Servizio coordinamento politiche per la montagna
Al Servizio relazioni internazionali e infrastrutture
strategiche
SEDI

CIRCOLARE n. 2/2016

Oggetto: Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 2. Riduzione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) nelle zone di svantaggio socio – economico <> e <<C>> del territorio montano

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Circolare disciplina le modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP per le imprese operanti nelle zone di svantaggio socio – economico <> e <<C>> del territorio montano e sostituisce la Circolare esplicativa del 9 aprile 2008, n. 7 della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e la Circolare del 20 aprile 2012, n. 6 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, al fine di aggiornare i riferimenti

normativi ivi contenuti adeguandoli alle intervenute modifiche della legislazione regionale ed europea.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

✓ *Normativa regionale*

- articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
- combinato disposto degli artt. 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
- articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

✓ *Normativa statale*

- decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

✓ *Normativa europea*

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;
- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

✓ *Requisiti soggettivi*

Possono beneficiare della riduzione di aliquota IRAP i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, costituiti come:

- società di capitali;

- enti commerciali;
- società di persone;
- persone fisiche,

che esercitano attività:

- commerciali, come individuate ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)";
- agricole, come individuate ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, 55 e 56 del T.U.I.R..

Si rammenta che, per i soggetti operanti nel settore agricolo, l'agevolazione trova applicazione relativamente alla parte del valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale soggetta all'aliquota IRAP di cui all'art. 16, commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 446/1997.

✓ *Requisiti oggettivi*

L'agevolazione compete ai soggetti sopra indicati che realizzano il valore della produzione netta, determinato ai sensi del decreto legislativo 446/1997, nelle zone di svantaggio socio-economico <> e <<C>> del territorio montano.

La suddivisione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio - economico è contenuta nell'Allegato A della D.G.R. 31 ottobre 2000, n. 3303, riportato in calce alla presente circolare.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge regionale 1/2007 ed in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 446/1997 per la ripartizione della base imponibile IRAP tra più regioni, qualora il valore della produzione netta sia realizzato anche al di fuori delle zone <> e <<C>> del territorio montano, il valore della produzione netta in queste prodotto, cui applicare l'aliquota ridotta, è determinato in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro - addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nelle zone medesime.

Ad esempio, se l'imprenditore Tizio, residente o meno in Italia, realizza un valore della produzione netta a Padova, a Gorizia e a Socchieve, applicherà l'aliquota ridotta unicamente al valore della produzione netta realizzato a Socchieve, zona <<C>> del territorio montano, determinato utilizzando il criterio retributivo sopra delineato.

Come disposto dal citato comma 2 della norma agevolativa si considera, inoltre, prodotto nelle suddette zone di svantaggio socio-economico, nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate al di fuori delle zone medesime (sia nell'ambito, sia al di fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia) senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.

Ne consegue che la realizzazione di valore della produzione senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale riconduce detto valore della produzione nel territorio in cui il soggetto è domiciliato, pertanto:

- se il territorio in cui il contribuente è domiciliato rientra nelle zone <> e <<C>> del territorio montano, il contribuente ha diritto ad applicare l'aliquota ridotta sul predetto valore della produzione;
- al contrario, se il territorio in cui il contribuente è domiciliato non rientra nelle zone <> e <<C>> del territorio montano il contribuente non ha diritto ad applicare l'aliquota ridotta sul predetto valore della produzione.

Qualora si tratti di banche, altri enti e società finanziari, nonché imprese di assicurazione che, parimenti, realizzino valore della produzione netta anche al di fuori delle zone <> e <<C>> del territorio montano, il valore della produzione cui applicare l'aliquota ridotta è determinato in proporzione, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti e ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nelle zone <> e <<C>> del territorio montano interessate dall'agevolazione.

Per quanto concerne i diversi elementi richiesti dalla norma agevolativa ai fini della suddetta ripartizione si rinvia alla Circolare del Ministero delle Finanze 4 giugno 1998, n. 141/E relativamente alla ripartizione territoriale della base imponibile IRAP (Capitolo IV).

4. DECORRENZA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione, introdotta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2007, è a regime.

La riduzione da applicare all'aliquota Irap di base di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 446/1997 applicabile al valore della produzione netta realizzato dalle imprese nelle zone di svantaggio socio-economico <> e <<C>> del territorio montano è pari allo 0,92 per cento.

Le imprese del settore agricolo in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma agevolativa applicano l'aliquota ridotta solamente alla base imponibile IRAP assoggettabile all'aliquota di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 446/97.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge regionale 2/2006, la riduzione di aliquota IRAP di cui alla presente circolare non è cumulabile con le altre riduzioni di aliquota IRAP previste dalla normativa regionale.

5. RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DAI REGOLAMENTI (UE) N. 1407/2013 E N. 1408/2013 SUGLI AIUTI "DE MINIMIS"

Come stabilito dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale 1/2007, la riduzione di aliquota IRAP si applica nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, con i quali la Commissione europea ha provveduto a sostituire i regolamenti (CE) n. 1998/2006 e n. 1535/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Secondo quanto precisato dall'articolo 3, paragrafo 2 dei suddetti regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti concessi in regime "de minimis" non può superare nell'arco di tre esercizi finanziari, comprensivi dell'esercizio finanziario interessato dalla concessione del nuovo aiuto e dei due esercizi finanziari precedenti, le seguenti soglie massime:

- Euro 200.000, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013. Il medesimo regolamento prevede una soglia massima pari a Euro 100.000 per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- Euro 15.000, ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo.

Atteso, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000 le riduzioni di aliquota IRAP in regime "de minimis" si intendono concesse alla chiusura del periodo di imposta considerato, l'arco temporale di riferimento per la verifica del rispetto della soglia massima degli aiuti "de minimis" sarà, quindi, costituito dal periodo d'imposta in corso alla data di concessione del beneficio e dai due periodi d'imposta precedenti.

Pertanto, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 e dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo d'imposta considerato, nei limiti delle soglie massime stabilite da detti Regolamenti.

In via ulteriore, ai fini della verifica del rispetto dei massimali sopra indicati, si rappresenta, in considerazione di quanto riportato nei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, come *"tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica"*. Ne consegue che per verificare il rispetto del massimale occorre considerare non solo gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco dei tre esercizi finanziari all'impresa beneficiaria della riduzione di aliquota IRAP, ma anche quelli concessi

a tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa beneficiaria da un rapporto di collegamento (controllo) nell'ambito dello stesso Stato membro.

La definizione di "impresa unica" è fornita dall'articolo 2, paragrafo 2 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, ai sensi dei quali:

"Ai fini del presente regolamento, si intende per <<impresa unica>> l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica."

6. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

✓ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

In ottemperanza alla normativa europea, l'art. 2, comma 5 della legge regionale 1/2007, dispone che i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota IRAP sono tenuti ad inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP, una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli ulteriori aiuti "de minimis" concessi nell'arco temporale rilevante ai fini della verifica del rispetto della soglia massima stabilita dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

La suddetta attestazione da rendere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Ragioniere generale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 24/2009.

Al fine di acquisire la suddetta dichiarazione l'Amministrazione regionale ha predisposto una procedura per la compilazione e l'invio on line della stessa. Il servizio è disponibile accedendo al sito internet della Regione, nella sezione tributi, alla pagina dedicata alle manovre in parola.

✓ *Presentazione del modello Dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Codice identificativo dell'agevolazione regionale (Codice aliquota)*

All'atto della compilazione del modello IRAP relativo al periodo d'imposta per il quale è stata applicata l'agevolazione i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota devono indicare nel quadro relativo alla ripartizione della base imponibile, in corrispondenza del codice Regione del Friuli Venezia Giulia "07", il codice aliquota attribuito alla riduzione dell'aliquota IRAP in oggetto per ciascuna tipologia di soggetto passivo, così come previsto nelle istruzioni del modello IRAP all'Appendice "Elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica".

7. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO IN ZONE OMOGENEE DI SVANTAGGIO SOCIO - ECONOMICO

Ai fini della corretta individuazione delle zone di svantaggio socio - economico del territorio montano (così come classificate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 3303/2000), si riporta di seguito l'allegato A alla D.G.R. 3303/2000, contenente la classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio - economico.

Comune, provincia e relativa zona di classificazione			Centri abitati riclassificati in zona "B"	Centri abitati riclassificati in zona "C"
Arba	PN	A		
Artegna *	UD	A		
Aviano	PN	A		Busa di Villotta e Collalto.
Budoia	PN	A		
Caneva *	PN	A		La Crosetta.
Capriva del Friuli *	GO	A		
Cividale del Friuli *	UD	A		
Cormons *	GO	A		
Doberdò del Lago	GO	A		
Dolegna del Collio	GO	A		
Duino-Aurisina	TS	A		
Faedis *	UD	A		Canebola e Valle.
Fogliano Redipuglia *	GO	A		
Gemona del Friuli *	UD	A		
Gorizia *	GO	A		
Magnano in Riviera *	UD	A		
Maniago	PN	A		
Monfalcone *	GO	A		
Monrupino	TS	A	Zolla.	
Montereale ValCellina	PN	A		
Mossa *	GO	A		
Polcenigo	PN	A	Mezzomonte.	
Povoletto *	UD	A		
Ronchi Dei Legionari *	GO	A		
S. Dorligo della Valle *	TS	A	Grozzana e Pesek di Grozzana.	
S. Floriano del Collio	GO	A		
S. Lorenzo Isontino *	GO	A		
S. Pietro al Natisone	UD	A	Vernassino e Mezzana.	Costa.
Sagrado	GO	A		
Savogna d'Isonzo	GO	A		
Sequals *	PN	A		
Sgonico	TS	A		
Tarcento *	UD	A	Sammar-denchia, Sedilis, Beorchian e Culau.	
Tolmezzo	UD	A		Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso.
Torreano	UD	A		Masarolis, Reant e Tamoris.

Trieste *	TS	A		
Vajont	PN	A		
Vivaro	PN	A		
Amaro	UD	B		
Attimis	UD	B		Porzus, Subit e Cancellier.
Bordano	UD	B		
Castelnovo del Friuli	PN	B		
Cavasso Nuovo	PN	B		
Cavazzo Carnico	UD	B		
Enemonzo	UD	B		Fresis, Maiaso e Tartinis-Colza.
Fanna	PN	B		
Forgaria nel Friuli	UD	B		Monteprat.
Meduno	PN	B		
Nimis *	UD	B		Chialminis, Monteprato e Borgo di Mezzo.
Pinzano al Tagliamento *	PN	B		
Prepotto	UD	B		Castelmonte.
Raveo	UD	B		Raveo.
San Leonardo	UD	B		Iainich.
Trasaghis	UD	B		
Travesio	PN	B		
Venzone	UD	B		
Villa Santina	UD	B		
Zuglio	UD	B		Fielis e Sezza.
Ampezzo	UD	C		
Andreis	PN	C		
Arta Terme	UD	C		
Barcis	PN	C		
Cercivento	UD	C		
Chiusaforte	UD	C		
Cimolais	PN	C		
Claut	PN	C		
Clauzetto	PN	C		
Comeglians	UD	C		
Dogna	UD	C		
Drenchia	UD	C		
Erto e Casso	PN	C		
Forni Avoltri	UD	C		
Forni di Sopra	UD	C		
Forni di Sotto	UD	C		
Frisanco	PN	C		
Grimacco	UD	C		

Lauco	UD	C		
Ligosullo	UD	C		
Lusevera	UD	C		
Malborghetto-Valbruna	UD	C		
Moggio Udinese	UD	C		
Montenars	UD	C		
Ovaro	UD	C		
Paluzza	UD	C		
Paularo	UD	C		
Pontebba	UD	C		
Prato Carnico	UD	C		
Preone	UD	C		
Pulfero	UD	C		
Ravaschetto	UD	C		
Resia	UD	C		
Resiutta	UD	C		
Rigolato	UD	C		
Sauris	UD	C		
Savogna	UD	C		
Socchieve	UD	C		
Stregna	UD	C		
Sutrio	UD	C		
Taipana	UD	C		
Tarvisio	UD	C		
Tramonti di Sopra	PN	C		
Tramonti di Sotto	PN	C		
Treppo Carnico	UD	C		
Verzegnis	UD	C		
Vito d'Asio	PN	C		

Legenda:

- Zona A, corrispondente a comuni o centri abitati con basso svantaggio socio-economico.
- Zona B, corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico.
- Zona C, corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico.
- * Comune parzialmente montano (Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 29 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 settembre 1982 n. 0466/Pres.).

IL RAGIONIERE GENERALE

Paolo Viola

Firmato digitalmente